



COMUNICATO UFFICIALE n° 4

del 06 giugno 2012

(composto da n° 13 pagine)

Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ Circolare del 31 maggio 2012
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia 2/2012
- ❖ Delibere Direzione Nazionale
- ❖ Delibera Consiglio Nazionale
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

Presidente	Simone Pacciani
Vicepresidente	Andrea Casella
Presidente del Consiglio	Salvatore Madau
Consiglio nazionale	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova. Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti.
Direzione nazionale	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Tiziano Pesce.
Coordinatore Segreteria	Sergio Biscarini
Settore Attività Coordinatore Commissione Attività	Paris Moni Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti.
Settore Arbitrale Coordinatore Commissione Arbitrale	Paolo Palma Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici.
Settore Disciplina e Normativa Generale Coordinatore Commissione Disciplina e N.G.	Tiziano Pesce Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino.
Corte Nazionale di Giustizia Responsabile Componenti	Rocco Varraso Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'.
Settore Formazione Coordinatore Commissione Formazione	Roberto Bertani Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova.
Politiche Sociali	Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno.
Responsabile Settore Giovanile	Gino Montecchi
Responsabile Bilancio e Contabilità	Enzo Gola
Responsabile Immagine e Comunicazione	Claudia Fogliazza

Responsabile Impiantistica Manifestazioni

Pietro Girardi

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile - CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2013.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2013 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2012:
 - le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all'UISP le cui Leghe regionali risultano adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2012 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2012.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2013 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio
4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.
6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2013; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2012 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2013 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2012"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2012-2013 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2012.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO A 11

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2012-2013 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2013, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2012.

B. Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2013 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO FEMMINILE

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1ª categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2012/2013, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2012

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a cat. (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1a e 2a cat. (1)	*	si	si	---
Calcio a 11 promoz. Eccell. (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no
Calcio a 11 femm. serie D, C2/C1, A2	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2011-2012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) con esclusione del proprio settore giovanile

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 2/2012 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.D. Fiorentini Infissi

Svolgimento del procedimento

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Fiorentini Infissi", con atto datato 29/05/2012, proponeva formale ricorso ex art. 63 comma b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione del Giudice di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 25/05/2012, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Alfa 2011" e responsabile della squadra di calcio a 5 "Belli e Gagliardi", in merito all'esito della gara di semifinale del campionato provinciale di calcio a 5 del comitato di Pesaro-Urbino disputata il 22 maggio 2012 e terminata con il punteggio di 6-3 in favore dell'ASD "Fiorentini Infissi". Gara omologata dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato n. 30 del 24 maggio 2012 ed infine dichiarata persa dal Giudice di Appello, in applicazione degli articoli 64 (Regolamento Attività) e 113 (Regolamento Disciplina) a seguito degli eventi verificatisi a partire dall'11 minuto del secondo tempo quando, sul risultato di 3-2 per la società "Fiorentini Infissi", il primo arbitro fischiava un rigore in favore della squadra "Belli e Gagliardi", decisione da cui scaturivano vibranti proteste ed insulti nei confronti del DG da parte dei giocatori, dei dirigenti e dei sostenitori al seguito della ricorrente. Tali proteste continuavano e degeneravano in un'aggressione fisica a seguito della notifica del cartellino rosso nei confronti del tesserato Gianluca Pittaluga che, come evidenziato dal supplemento di referto del Primo Arbitro, sig. Michele Pianosi, dopo l'espulsione spintonava e minacciava ripetutamente il direttore di gara. Il comportamento minaccioso ed intimidatorio dei giocatori e dei dirigenti dei "Fiorentini Infissi" si protraeva per alcuni minuti nel corso dei quali il DG espelleva il tesserato Enrico Rossi, reo di averlo spintonato ed il Dirigente Giorgio Zordan che lo aveva insultato entrando sul terreno di gioco. Nonostante la notifica del cartellino rosso, i tesserati non abbandonavano il campo, ma persistevano negli insulti e nelle minacce nei confronti dell'arbitro in particolare il Pittaluga spintonava il DG ed il Rossi arrivava a schiaffeggiarlo. Dopo essere usciti dal terreno di gioco, i tesserati espulsi continuavano a tenere un contegno minaccioso e ad insultare il DG che nel frattempo aveva sospeso la partita per poi riprenderla nove minuti dopo l'interruzione. Come si evince dal supplemento di referto del Primo Arbitro, supplemento preannunciato nello stesso referto arbitrale, la prosecuzione della gara dall'11 minuto del secondo tempo, è però considerata dal direttore di gara pro-forma, ai sensi dell'art 64 Regolamento Attività, in quanto l'arbitro ammette di essersi sentito "minacciato costantemente dall'esterno" con la conseguenza di "non avere piena indipendenza di giudizio" e di aver portato a termine la gara solo per "evitare conseguenze nei confronti dell'altra squadra che non si sentiva sicura", condizione peraltro confermata nel ricorso in secondo grado dell' ASD Alfa 2011 (Belli e Gagliardi) secondo la quale dopo l'accaduto "la squadra non poteva più giocare nella condizione psicologica adeguata visto il clima minaccioso e surreale che si era creato fuori e dentro il campo".

La ricorrente con il presente gravame chiede alla Corte Nazionale di Giustizia da un lato di riesaminare la decisione del Giudice di Secondo Grado e di omologare il risultato di 6-3 maturato sul campo, alla luce della discordanza tra i referti del Primo Arbitro, sig. Pianosi e del secondo, sig. Lunghi, tenuto anche conto della dichiarazione resa dal delegato UISP Christian Romagnoli.

A detta della ricorrente dal referto del secondo arbitro non emergerebbero infatti né irregolarità nella prosecuzione della gara e neppure la necessità di portare a termine la partita pro-forma, decisione che non sarebbe stata neppure comunicata al secondo.

La ricorrente chiede inoltre il riesame dei provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei propri tesserati, sanzionati disciplinarmente dal Giudice di Primo Grado.

Motivazione

Il referto arbitrale e gli eventuali supplementi costituiscono prova legale privilegiata ai sensi dell'art. 89 (Regolamento Disciplina) e come tali hanno prevalenza sulle altre fonti di prova semplici, salvo che non sia accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti. Nella circostanza di specie ci troviamo di fronte a due prove legali contrastanti tra loro, il referto del primo arbitro e quello del secondo. Nel referto del primo, nel quale è preannunciato contestualmente un supplemento presentato il giorno successivo, appare evidente la volontà del DG di proseguire la gara pro-forma ed è altrettanto evidente la mancanza di indipendenza di giudizio dello stesso DG durante la prosecuzione della gara a causa delle minacce ricevute. Sussistono dunque tutti i presupposti individuati dall'art. 64 del Regolamento Attività per la prosecuzione pro-forma della gara, con la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 113 Regolamento Disciplina. L'art. 64 RA rimette infatti all'insindacabile giudizio dell'arbitro la scelta di astenersi dalla prosecuzione della gara o di proseguirla pro-forma per fini cautelativi o di ordine pubblico, quando si verificano situazioni ritenute pregiudizievoli dell'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. Tali circostanze pregiudizievoli ravvisate con assoluta evidenza dal primo arbitro non sono state invece riscontrate dal secondo, informato dal primo che la prosecuzione della gara fosse avvenuta pro-forma, solo al di fuori del terreno di gioco e al termine della seconda partita di semifinale arbitrata.

Compito dell'Organo giudicante, è quello di svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso, dando prevalenza alle prove legali su quelle semplici e qualora vi sia contrasto tra le prove legali, dando la prevalenza a quelle indicate come più importanti, secondo l'ordine previsto dalla Normativa Generale ed in particolare dall'art. 89 del Regolamento Disciplina. L'ordine di rilevanza dei documenti degli ufficiali di gara determinato dalla normativa pone al primo posto il referto dell'arbitro, al secondo il referto dell'assistente ufficiale e al terzo la relazione dell'osservatore. In questa circostanza, trattandosi di una diversa versione da parte dei due arbitri, bisogna richiamare il Regolamento del Calcio a 5 ed in particolare le Regole n. 5 e 6. Ai sensi della Regola n. 5 è il primo arbitro ad avere la prevalenza nelle decisioni disciplinari. La Regola n. 6, pur assegnando al secondo arbitro gli stessi poteri del primo, pone alcune eccezioni, tra le quali è menzionato il compito di redigere il referto che spetta solo al primo arbitro. Tale referto costituisce dunque prova prevalente rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal secondo arbitro. Tutto ciò premesso e considerato, pur sottolineando la difficoltà della decisione determinata dalla inusuale discordanza di due fonti di prova privilegiate, appare corretta la valutazione del giudice di secondo grado che, verificata la prosecuzione della gara pro-forma da parte del primo arbitro, così come indicato nel supplemento di referto, ha deliberato la perdita della gara nei confronti dell'ASD "Fiorentini Infissi", in applicazione dell'art. 113 del Regolamento Disciplina.

In merito alla richiesta di riesame dei provvedimenti disciplinari presi in primo grado nei confronti dei tesserati della ricorrente, squalificati rispettivamente ex art. 137 RD (con

l'applicazione dell'art. 29) fino al 22 Maggio 2014 (Pittaluga Gianluca), ex art. 138 RD (con l'applicazione dell'art. 29) fino al 22 maggio 2015 (Rossi Enrico), ex art. 129 RD (con l'applicazione dell'art. 29) fino al 22 Luglio 2012 (Fumanti Gabriele e Zordan Giorgio). In considerazione della gravità dei fatti posti in essere dai tesserati, valutata in relazione al comportamento dei responsabili, sia al momento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente susseguenti, considerato che tali atteggiamenti, assolutamente da condannare, hanno pregiudicato il regolare svolgimento della gara, determinando la sua prosecuzione pro-forma, tenuto conto dell'offensività dei comportamenti rispetto ai principi della Carta ed in particolare rispetto al principio di lealtà che impone ai soci di comportarsi con correttezza, rifiutando e prevenendo qualsiasi forma di violenza fisica o morale e considerata l'applicazione dell'aggravante speciale richiamata all'art. 26 e quantificata dall'art. 29, appare corretta la quantificazione delle sanzioni così come determinata dal Giudice di Primo Grado.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Fiorentini Infissi, confermando quanto deciso dal Giudice di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Marche, in applicazione degli articoli 64 (Regolamento Attività), e 113 (Regolamento Disciplina);
- dispone l'applicazione dell'ammenda di € 75,00 alla A.S.D. Fiorentini Infissi ai sensi dell'art. 113 lett a) (Regolamento Disciplina);
- dispone che, per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso, sia incamerata la cauzione depositata presso il Comitato di Pesaro;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato provinciale di Pesaro Urbino e alla Lega Calcio Regionale Marche per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 04/06/2012

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

DELIBERA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale della Lega Calcio Uisp, esaminata la richiesta di indulto proposta dal tesserato Stella Simone ed il relativo fascicolo istruttorio preparato ed inviato dal Consiglio della Lega Calcio Uisp Territoriale di Verona, in base a quanto disposto dall'art. 41 RO Normativa Generale, respinge la richiesta suddetta in quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti.

Montesilvano 25 maggio 2012

La Direzione nazionale Lega calcio

DELIBERA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale della Lega Calcio Uisp, esaminata la richiesta di indulto proposta dal tesserato Cester Andrea ed il relativo fascicolo istruttorio preparato ed inviato dal Consiglio della Lega Calcio Uisp Territoriale di Empoli, in base a quanto disposto dall'art. 41 RO Normativa Generale, respinge la richiesta suddetta in quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti.

Montesilvano 25 maggio 2012

La Direzione nazionale Lega calcio

DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale della Lega Calcio UISP convocato in data 25 maggio 2012 alle ore 21,00 in Montesilvano in merito all'esposto presentato dall'Associazione Sportiva Real Asciano riguardante la decisione dell'esclusione dal campionato territoriale di Siena da parte del consiglio direttivo della Lega Calcio per comportamenti gravemente antisportivi e violenti delibera:

- a) la Lega Calcio Nazionale, per propria scelta, non è mai entrata in merito alle decisioni politiche assunte dalle proprie Leghe Calcio Territoriali, le quali hanno piena autonomia e responsabilità nella conduzione dell'attività e nella gestione politico organizzativa
- b) per eventuali inadempienze formali e regolamentari esistono gli organi associativi deputati alla garanzia del rispetto delle stesse a cui eventualmente rivolgersi
- c) la Lega Calcio Nazionale esprime la propria solidarietà alla Lega Calcio di Siena nella consapevolezza della difficoltà e della responsabilità di una decisione così difficile ma sicuramente presa per salvaguardare i principi ed i valori da sempre espressi dalla nostra associazione

per la Lega Nazionale Calcio UISP
Il Presidente del Consiglio
Salvatore Madau

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 54,80	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-nero-rosso)				€ 22,30	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-nero-rosso)				€ 22,30	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 5,90	
KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi				€ 16,50	
BORSA ARBITRO				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
TUTA poliestere R200				€ 23,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 20,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 2,00	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 9,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,10	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2010/11		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE		€ 0,10	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
		TOTALE ORDINE	€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.